

ALLEGATO A) alla Dgr n. 2829 del 18.09.2007

(omissis)

TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO REGIONALE

Nell'ambito delle attività previste si definiscono le seguenti tipologie di spesa ammissibili a contributo:

- 1) Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives
 - affitto ed eventuale allestimento degli spazi necessari all'azione;
 - interprete, guida turistica, assistenza tecnica ai partecipanti;
 - buffet ed eventuali intrattenimenti;
 - ospitalità e trasporto dei partecipanti (operatori turistici, opinion leaders, giornalisti, decision makers);
 - concorsi a premi, soggiorni gratuiti messi a disposizione in occasione di azioni promozionali e altre forme di incentives.

- 2) Attività di commercializzazione multimediale
 - Acquisto e manutenzione software per sistemi di commercializzazione on line;
 - Road Show e azioni di promocommercializzazione con utilizzo di uffici mobili, autovetture sponsorizzate o motorhome. Sono ammessi costi di noleggio del mezzo o eventuale canone di leasing con esclusione dei costi accessori relativi al contratto (tasse, interessi, spese generali, oneri assicurativi) ovvero, in caso di acquisto, la quota di ammortamento annuale;

- 3) Materiale promocommerciale
 - Materiale promocommerciale su supporto cartaceo (opuscoli, cataloghi, piantine, manifesti, cartelle stampa) e/o informatizzato (cd, dvd, video);
 - impostazione grafica, elaborazione e traduzione testi;
 - realizzazione gadgets e materiale pubblicitario.

Tutto il materiale promozionale consortile deve riportare lo stemma della Regione del Veneto nonché il marchio turistico, come indicato nel "Manuale d'uso del marchio turistico regionale" (1) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005.

Il materiale promozionale, pur pubblicizzando i soci aderenti al Consorzio, deve contenere, nelle informazioni generali e per la parte non commerciale, l'illustrazione dell'intero ambito territoriale di competenza.

(1) scaricabile da www.regione.veneto.it Economia-Turismo-Utilizzo marchio turistico regionale)

- 4) Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo

Partecipazione a fiere o borse/workshop, in collaborazione con la Regione, con altre Strutture associate o autonomamente:

- acquisizione spazio fieristico e/o espositivo;
- allestimento stand e trasporto materiale necessario all'allestimento;
- acquisto e trasporto prodotti enogastronomici per degustazioni all'interno dello stand;
- trasporto materiale promozionale;
- costi di missione relativi alla presenza di un massimo di due rappresentanti consortili addetti al servizio informazione e distribuzione materiale.

Presenza in Centri commerciali o altri luoghi di interesse collettivo con spazi espositivi fissi:

- acquisizione spazio espositivo o noleggio postazioni fisse;
- allestimento stand, trasporto materiale necessario all'allestimento;
- acquisto e trasporto prodotti enogastronomici per degustazioni all'interno dello stand;
- trasporto materiale promozionale;
- costi di missione relativi alla presenza di un massimo di due rappresentanti consortili addetti al servizio informazione e distribuzione materiale.

Le spese relative alla presenza delle persone accreditate dalle singole Strutture associate alle manifestazioni per lo svolgimento della individuata attività sono riconosciute solo se sostenute da dipendenti del Consorzio o da persone da esso specificatamente incaricate.

Con la documentazione giustificativa della spesa dovrà essere allegata la dichiarazione che attesta lo status del personale incaricato. Nel caso di incarico a personale dipendente da pubbliche amministrazioni o comunque da enti, in qualsiasi forma costituiti, in cui la prevalenza delle quote sia di natura pubblica, è necessario presentare anche l'autorizzazione rilasciata dall'ente di provenienza.

Per quanto concerne i costi di missione relativi al personale incaricato nell'ambito delle attività sopra individuate sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, opportunamente documentate:

- a) spese di viaggio effettuate con mezzi pubblici (aereo, treno, autobus, metro etc.)
- b) spese di viaggio sostenute con automezzi: il rimborso, onnicomprensivo del costo del carburante, va calcolato secondo i coefficienti di indennità chilometrica individuati per analogo utilizzo dai dipendenti regionali (comunicazione a cura della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione);
- c) spese di pedaggi autostradali e parcheggi;
- d) spese di utilizzo del taxi con motivazione dell'eventuale utilizzo;
- e) spese di noleggio auto (classe massima permessa C o equivalente), con motivazione dell'eventuale utilizzo;
- f) spese di vitto e/o alloggio: per il vitto sono ammessi due pasti per persona per ogni giorno di trasferta, per l'alloggio il pernottamento deve avvenire in alberghi con non più di quattro stelle.

In questa sede si evidenzia la sostanziale differenza tra promozione e commercializzazione, competenze attribuite, rispettivamente, alla Regione e alle Strutture associate. Ne consegue che le manifestazioni "di pubblico" rientrano nelle competenze regionali, mentre le "borse" sono di esclusivo interesse delle Strutture associate.

Le spese relative all'invio di materiale alle manifestazioni "di pubblico" delle Strutture associate e delle Province sono a carico della Regione nel caso quest'ultima partecipi con un proprio stand.

La Direzione Promozione Turistica Integrata, competente in materia di attuazione del Piano esecutivo annuale di promozione turistica regionale, individuerà per ciascuna manifestazione cui partecipa la Regione i termini per la consegna del materiale promocommerciale e i rispettivi quantitativi.

Il materiale promocommerciale distribuito nell'ambito di stand regionale dovrà configurarsi come prodotto consortile, ancorché promozionante le imprese aderenti e ciò in un'ottica di ottimizzazione delle risorse in cui il ruolo del consorzio è di valorizzare le peculiarità di ciascun socio nell'ambito di una promocommercializzazione unitaria dei prodotti turistici di riferimento.

Materiali diversi da quelli realizzati dalle Strutture associate e riferiti ad altri soggetti operanti nell'area di competenza territoriale della Struttura possono essere ammessi alla distribuzione purché promozionanti una specifica realtà territoriale o una determinata iniziativa/occasione turistica rivolta ad una indistinta o individuata categoria di utenza: in ogni caso deve trattarsi di attività sinergica alla promozione operata dalla stessa Struttura con riferimento al mercato e/o all'azione. Il materiale sarà distribuito dal solo rappresentante incaricato dal/i Consorzio/i in quanto conoscitore della singola realtà locale e responsabile della distribuzione del materiale.

La presenza nei centri commerciali, nazionali ed esteri, è di esclusiva competenza delle Strutture associate; le stesse potranno contare sull'Amministrazione regionale per quanto riguarda la fornitura di materiale promozionale avente carattere generale.

La partecipazione a manifestazioni fieristiche non previste dalla Regione, e comunque in linea con la programmazione triennale e/o annuale se proiettata verso più annualità, deve essere motivata ed esplicitata nel proprio programma annuale. Nello stand dovrà essere sempre visibile il logo e il marchio turistico della Regione del Veneto. La Direzione Promozione Turistica Integrata, competente in materia di promozione turistica, può inviare materiale promozionale dell'immagine unitaria da distribuire assieme a quello della Struttura associata. Nel caso di partecipazione coordinata tra più Strutture associate, le relative spese saranno suddivise secondo le modalità dagli stessi stabilite e formalmente comunicate alla Regione.

L'eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti va indicata e quindi sottratta dal calcolo delle spese. In proposito si evidenziano i limiti delle funzioni attribuite dal legislatore agli enti locali individuati nelle Province, nei Comuni e nelle Comunità Montane in quanto destinatari delle competenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale n. 33 del 4.11.2002.

Si fa presente che la compartecipazione regionale consiste nel principio per cui la spesa è data dalla sommatoria di due metà di cui una è pubblica, mentre l'altra deve essere necessariamente privata. Peraltro la Regione contribuisce a garantire il funzionamento delle materie delegate/trasferite attraverso l'attribuzione di risorse finanziarie rispetto alle quali il regime giuridico vigente non consente altre modalità di spesa se non quella della compartecipazione pubblico-privata.

Sulla base del principio di compartecipazione è evidente che l'acquisizione di spazi autonomi in manifestazioni nelle quali è presente la Regione è esclusa dai benefici di legge; non è escluso, al contrario, che la Regione, valutate positivamente le istanze, possa acquisire uno spazio maggiore di quello originariamente previsto per consentire la partecipazione a più strutture associate.

5) Attività promozionale di comunicazione di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico

- acquisto spazi pubblicitari TV, radio, stampa, internet – sito web;
- distribuzione – diffusione, mailing;
- convegnistica, conferenze stampa;
- organizzazione eventi promozionali connessi alle tipicità e valenze turistiche e culturali del territorio in Italia e all'estero;
- pubbliche relazioni, rapporti con la stampa, ospitalità, anche su segnalazione regionale, e rappresentanza;
- ufficio stampa.

Si precisa che per "eventi promozionali" deve intendersi l'attività, l'azione, il fatto che caratterizza la presenza del soggetto operante per evidenziare/mostrare una specifica particolarità del proprio territorio finalizzata a catturare l'attenzione del potenziale utente per indurlo ad accogliere la proposta del soggetto proponente. Ne consegue che tutte le manifestazioni che si svolgono in loco non possono essere oggetto di ammissione ai benefici di legge ancorché rivolte ad un pubblico indistinto e, pertanto, connesse a un criterio di ospitalità anziché di promozione.

6) Analisi, ricerca, sviluppo

- attività di ricerca di nuovi mercati e posizionamento su quelli già acquisiti;
- attività di analisi e verifica investimenti;
- attività di sviluppo di nuovi prodotti (progetti di incoming e promo-commercializzazione).

Si fa presente che, a livello regionale, gli ambiti di intervento nei mercati tradizionale, emergente e potenziale sono esplicitati nel "Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali", adottato ai sensi della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 14, che costituisce lo strumento di

programmazione turistica regionale al quale devono, necessariamente, collegarsi anche le scelte a livello locale.

Pertanto, le iniziative inerenti la presente tipologia sono ammissibili se rientrano nell'ambito delle linee guida del PTSSTL e se presentano elementi innovativi tali da qualificare una compartecipazione regionale anche in ordine al soggetto incaricato; ne consegue la necessità di procedere ad una opportuna diffusione dei risultati raggiunti, non solo alla Regione, ma anche alle altre Strutture associate.

7) Consulenze

Le spese relative a consulenze rese da professionisti o aziende specializzate sono ammissibili qualora legate all'intervento e necessarie per il progetto o parti di esso. Tali costi devono essere stati in precedenza esplicitati e previsti nelle schede progettuali allegata alla richiesta di finanziamento. In caso contrario il Consorzio dovrà comunicare alla Direzione regionale competente la variazione progettuale con l'inserimento dell'attività del consulente e della relativa spesa, motivando con una relazione tecnica la necessità, ai fini progettuali, della prestazione professionale esterna.

Gli importi delle consulenze non dovranno superare i valori medi di mercato e i soggetti prestatori della consulenza devono essere professionalmente qualificati. Non sono ammesse fatturazioni per consulenze rese da soci, associati o partecipanti, dai fondatori, dai componenti gli organi amministrativi e di controllo, da coloro che a qualsiasi titolo operino per il Consorzio o ne facciano parte, dai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dello stesso, dai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle imprese, società o altre persone giuridiche il cui capitale o i cui diritti di voto siano controllati per oltre il 25% dal beneficiario.

8) Spese di gestione

Le spese di gestione, riconosciute nella misura massima del 15% sul totale della spesa complessivamente prevista e rendicontata per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili, in quanto inerenti l'amministrazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi cofinanziati, per le seguenti voci:

- affitto e manutenzione dei locali adibiti a sede del Consorzio;
- forniture di materiale di consumo e di servizi (telefono, luce, acqua, gas, spese postali, vidimazioni varie, servizio telematico bancario);
- personale iscritto a libro matricola, in rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato, o in rapporto di collaborazione o di natura giuridica equivalente, al lordo dei relativi oneri contributivi e tributari;
- revisori dei conti, consulenze contabili e oneri derivanti dalla gestione contabile dell'ente, consulenze notarili;
- coordinamento e direzione tecnica del Consorzio;
- assicurazioni (solo RC e infortuni dipendenti o personale incaricato);
- strumentazione tecnica necessaria alla gestione tecnico-amministrativa: canone di leasing con esclusione dei costi accessori relativi al contratto (tasse, interessi, spese generali, oneri assicurativi) ovvero, in caso di acquisto, la quota di ammortamento annuale;
- autovettura: canone di leasing con esclusione dei costi accessori relativi al contratto (tasse, interessi, spese generali, oneri assicurativi) ovvero la quota di ammortamento annuale.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese bancarie o postali afferenti la gestione di conti correnti o altri strumenti finanziari (es. rilascio fideiussione);
- interessi passivi;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- i beni durevoli e il materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;
- spese già coperte da altre contribuzioni;
- spese forfetarie.

Atteso che l'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici alla generalità dei consorziati, sono escluse dal contributo le eventuali spese attribuite ad iniziative promocommerciali

specificamente riferite ad un singolo socio o ad azioni, comunque, prive di riflessi estesi alla valorizzazione del prodotto turistico dell'ambito territoriale di competenza.

Per lo stesso principio la Struttura associata, non può delegare o trasferire programmi e risorse, approvati dall'Amministrazione regionale, ad altri soggetti (di qualsivoglia natura giuridica, ancorché soci) per la promozione commerciale di singole parti del territorio su cui ricade la sua competenza.

I contributi finanziari versati da soggetti privati, per interventi su singoli progetti previsti dal programma promozionale dovranno essere evidenziati nel piano finanziario nella scheda relativa al progetto di cui trattasi; qualora trattasi di versamenti non finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative bensì al complesso delle attività programmate e ammesse a finanziamento, questi ultimi saranno dichiarati all'atto della domanda di ammissione ai benefici; qualora trattasi di importo non conosciuto, dovrà essere indicata la circostanza, mentre l'effettivo importo sarà indicato in sede di richiesta del saldo del contributo.

Analoga evidenziazione dovrà essere effettuata nel caso di contributi versati da enti pubblici dove però, in applicazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, tutti i contributi di cui trattasi sono soggetti al regime "de minimis". Pertanto, le iniziative promocommerciali, rientranti nelle tipologie sopra elencate e previste nel programma annuale approvato con il Piano esecutivo annuale di promozione turistica, di cui beneficiano direttamente le imprese socie o il Consorzio in qualità di impresa devono essere quantificate ai fini delle dichiarazioni di aiuti "de minimis", giusta Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.

La Regione, attraverso la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, considerata la sua partecipazione al procedimento di approvazione e finanziamento dei programmi delle Strutture associate, può mettere in essere forme di verifica che investono tutte le fasi di organizzazione, di realizzazione e di risultato.

(OMISSIS)